



Pubblicato sul sito del Comune di Serravalle Pistoiese (<https://www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it>)

[Home](#) > Printer-friendly PDF

Informativa T.A.S.I. - I.M.U. - Acconto anno 2014 - Calcolo on-line



[1]

Il Comune di Serravalle Pistoiese informa che l'**acconto** relativo alla **TASI** o all'**IMU** deve essere versato **entro il 16 giugno 2014**.

Per informazioni potete contattare telefonicamente l'Ufficio Tributi ai numeri: 0573 917219 – 0573 917211



CALCOLO I.U.C. (T.A.S.I. - I.M.U.) ON-LINE

Per aiutare i contribuenti nel calcolo dell'Imposta da versare oltre che nella compilazione e stampa del modello F24, è disponibile un calcolatore IUC on-line: <http://www.riscotel.it/calcoloiuc2014/?comune=I660> [2]

[2]

INFORMATIVA T.A.S.I. – ACCONTO ANNO 2014

L'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, dall'1/1/2014, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) di cui la Tassa sui Servizi Indivisibili (**T.A.S.I.**) rappresenta la componente riferita ai servizi. La tassa è carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.

Il Consiglio Comunale di Serravalle Pistoiese in data 21 maggio 2014 con delibera nr. 29 ha approvato il

“Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) e con delibera nr. 30 ha
“Determinato le aliquote e detrazioni del Tributo sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.).-

Pertanto entro il prossimo 16 giugno 2014 i possessori o i detentori, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, ed aree fabbricabili così come definiti ai fini dell'IMU, sono tenuti al pagamento della prima rata.-

ALIQUOTE

- Aliquota del **3,3 per mille alle abitazioni principali** ed a quelle ad esse equiparate per legge **con le seguenti detrazioni d'imposta** per scaglioni di rendita catastale:

Fasce di rendita catastale dell'abitazione e della pertinenza (in Euro)	Importo detrazione
Da 0 a 200	€ 110,00
da 201 a 250	€ 130,00
da 251 a 300	€ 160,00
da 301 a 350	€ 185,00
da 351 a 400	€ 195,00
da 401 a 450	€ 180,00
da 451 a 500	€ 165,00
da 501 a 550	€ 150,00
da 551 a 600	€ 135,00
da 601 a 650	€ 120,00
da 651 a 700	€ 105,00
da 701 a 750	€ 90,00

da 751 a 800	€ 75,00
da 801 a 850	€ 60,00
da 851 a 900	€ 45,00
da 901 a 950	€ 35,00
da 951 a 1000	€ 20,00

- **Aliquota del 1,00 per mille a tutte le altre fattispecie imponibili** ivi comprese le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ad esclusione dei fabbricati di cat. A (escluso A10) sfitti e/o a disposizione.-

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale **la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 20%** dell'imposta complessivamente dovuta. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" e cioè:

Per i **fabbricati iscritti in catasto**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5 % ai sensi dell'art. 3, comma 48, della Legge 23/12/96, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale A (abitazioni di vario tipo) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, esclusa la categoria catastale A/10;	160
- fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale B (collegi, convitti, case di cura, uffici pubblici) e nelle categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari);	140
- fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D/5 (banche e assicurazioni);	80
- fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);	80

- fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ospedali), esclusa la categoria catastale D/5;	65
- fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).	55

Per le **aree fabbricabili** la base imponibile è determinata considerando il valore venale in Comune commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque non inferiore ai valori di stima deliberati dall'Amministrazione Comunale ai fini IMU. Il Comune con determina nr. 267 del 17.05.2014 ha aggiornato per l'anno 2014 i valori di stima delle aree fabbricabili incrementandoli nella misura del 0,6% (indice ISTAT dicembre 2012 - dicembre 2013) rispetto a quelli dell'anno 2013.-

VERSAMENTO

Il versamento della T.A.S.I. è in autoliquidazione, quindi al contribuente non verrà inviato alcun modello da parte degli Uffici Comunali ma sarà lo stesso utente che dovrà provvedere alla compilazione del modello F24. Nei prossimi giorni sarà pubblicato sul sito istituzionale un programma per il calcolo della T.A.S.I. Il versamento in acconto della tassa deve essere effettuato **entro il 16 giugno 2014** con il modello F24 utilizzando i seguenti **codici tributo**:

- 3958 TASI abitazione principale e pertinenze
- 3959 TASI fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3961 TASI altri fabbricati

CODICE CATASTALE ENTE I660

L'importo minimo al disotto del quale non è dovuto il versamento è **10 euro**. Tale importo si intende riferito all'imposta annuale complessivamente dovuta.-

Per il calcolo dell'importo l'Amministrazione Comunale mette a disposizione di tutti i contribuenti un servizio gratuito di consulenza, calcolo e stampa del modello F24 per il pagamento. Il servizio reso dall'ufficio tributi verrà così effettuato:

- **alla sede del palazzo comunale di Serravalle Pistoiese**, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13,00, ed il martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00. In via straordinaria il personale sarà a disposizione dei cittadini anche con il seguente orario: giovedì 5 giugno e giovedì 12 giugno, con orario continuato dalle 8.30 alle ore 17.30; sabato 7 giugno e sabato 14 giugno dalle ore 9,00 alle ore 12,00 solo su appuntamento telefonando al nr. 0573 917219.-
- **alla sede distaccata del palazzo comunale di Casalguidi**, sempre in via straordinaria, il personale dell'Ufficio Tributi sarà a disposizione nel pomeriggio di martedì 3 giugno e martedì 10 giugno, dalle ore 15.30 alle ore 18.00, nella mattina di venerdì 6 giugno e venerdì 16 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, e nella mattina di sabato 7 giugno e 14 giugno dalle ore 9,00 alle ore 13,00.-

Per ogni ulteriore informazione potete contattare telefonicamente l'Ufficio Tributi ai numeri 0573 917211 – 0573 917219.-

INFORMATIVA I. M. U. - ACCONTO ANNO 2014

L'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, dall'1/1/2014, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) di cui l'imposta municipale propria (IMU) rappresenta la componente patrimoniale. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 e art. 2 del D.L. n. 102/2013 convertito in legge n. 124/2013. Detta disciplina è integrata dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con delibera Consiglio Comunale nr. 27 del 21.05.2014.- Con il nuovo regolamento comunale viene **assimilata all'abitazione principale** l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita in catasto non eccedente il valore di € 500,00. Nel caso di immobili con rendita catastale superiore a € 500,00 la quota eccedente sarà soggetta al pagamento dell'IMU e l'aliquota da utilizzare per il calcolo dell'imposta dovuta sarà quella deliberata per l'abitazione principale (senza detrazione).

E' **assimilata ad abitazione principale** anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani p disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.-

L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree Edificabili e terreni agricoli) a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, ad eccezione di:

- abitazione principale e relative pertinenze (nel limite di una per ciascuna categoria catastale), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale di VV.FF. e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1 del D.Lgs 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia (escluse le categorie catastali: A1-A8-A9);
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non sino in ogni caso locati (previa presentazione di dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a pena di decadenza);
- Casa coniugale assegnata da Giudice a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Fabbricati appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- Fabbricati di civile abitazione destinati ad "alloggi sociali";
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, art. 13, D.L. 201/2011 e s.m.i.;

L'ACCONTO DA VERSARE ENTRO IL 16/06/2014

deve essere effettuato con le seguenti aliquote approvate con

delibera C.C. nr. 28 del 21.05.2014

Aliquota di base	9,60 per mille
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze Per <i>abitazione principale</i> si intende una sola unità immobiliare nella quale il contribuente (che la possiede a titolo di proprietà, diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) ed il proprio nucleo familiare, ha la dimora abituale e la propria residenza anagrafica, in conformità alle risultanze anagrafiche. Sono considerate <i>pertinenze dell'abitazione principale</i> , limitatamente ad una unità per singola fattispecie, le categorie C/2 (magazzini, depositi), C/6 (autorimesse, stalle, scuderie) e C/7 (tettoie aperte o chiuse).	5,00 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 300,00
Aliquota per fabbricati di categoria "A" (escluso A/10) sfitti e/o a disposizione	10,60 per mille
Aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario	9,60 per mille
Aliquota per immobili posseduti da soggetti passivi I.R.E.S.	9,60 per mille

Viene applicata l'aliquota propria dell'abitazione principale e relative pertinenze anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della Legge 23/12/1996, n. 662 (**anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata).

BASE IMPONIBILE

Per i **fabbricati iscritti in catasto**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutate del 5 %** ai sensi dell'art. 3, comma 48, della Legge 23/12/96, n. 662, i **seguenti moltiplicatori**:

- fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale A (abitazioni di vario tipo) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 , esclusa la categoria catastale A/10;	160
- fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale B (collegi, convitti, case di cura, uffici pubblici) e nelle categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari);	140
- fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D/5 (banche e assicurazioni);	80

- fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);	80
- fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ospedali), esclusa la categoria catastale D/5;	65
- fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).	55

Per i terreni agricoli la base imponibile è costituita dal valore ottenuto moltiplicando il reddito dominicale (risultante in catasto alla data del 1° gennaio di ogni anno) rivalutato del 25%, per **i seguenti moltiplicatori**:

- **75** per i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- **135** per i terreni agricoli posseduti dagli altri soggetti;

Per le aree fabbricabili la base imponibile è determinata considerando il valore venale in Comune commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque non inferiore ai valori di stima deliberati dall'Amministrazione Comunale. Il Comune con determina nr. 267 del 17.05.2014 ha aggiornato per l'anno 2014 i valori di stima delle aree fabbricabili incrementandoli nella misura del 0,6% (indice ISTAT dicembre 2012 - dicembre 2013) rispetto a quelli dell'anno 2013.-

Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22.01.2004, nr. 42 e **per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le previste condizioni accertate dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del contribuente, **la base imponibile è ridotta del 50%**

DETRAZIONE

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 300,00** rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

VERSAMENTI

Il versamento in acconto dell'imposta deve essere effettuato **ESCLUSIVAMENTE** con il modello **F24**,

utilizzando i seguenti codici tributo:

- **3912** abitazione principale appartenente alle Cat. A1 – A8 – A9 e relative pertinenze
- **3914** terreni (destinatario il Comune)
- **3916** aree fabbricabili (destinatario il Comune)
- **3918** altri fabbricati (destinatario il Comune)

La ripartizione dell'imposta da versare fra Stato e Comune deve essere effettuata esclusivamente per **immobili accatastati nella categoria "D"**, utilizzando i seguenti codici:

- **3925 immobili accatastati nella categoria "D" QUOTA STATO**
- **3930 immobili accatastati nella categoria "D" INCREMENTO QUOTA COMUNE**

CODICE CATASTALE ENTE I660

L'importo minimo al disotto del quale non è dovuto il versamento è **10 euro**. Tale importo si intende riferito all'imposta annuale complessivamente dovuta.-

Per ogni ulteriore informazione potete contattare telefonicamente l'Ufficio Tributi ai numeri 0573 917219 – 0573 917211

In allegato le due informative con tutti i dettagli.

Documenti allegati:

 [IMU: acconto 2014 \(informativa con i dettagli\)](#) [3]

 [TASI: acconto 2014 \(informativa con i dettagli\)](#) [4]

Ufficio di riferimento:

Tributi, Economato - parte entrata bilancio

URL sorgente: <https://www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it/content/informativa-tasi-imu-acconto-anno-2014-calcolo-line>

Collegamenti:

[1] <https://www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it/tasi-imu-2014>

[2] <http://www.riscotel.it/calcoloiuc2014/?comune=I660>

[3] https://www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it/sites/default/files/imu_su_sito_acconto_2014_0.pdf

[4] [https://www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it/sites/default/files/Informativa TASI_01.pdf](https://www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it/sites/default/files/Informativa_TASI_01.pdf)